

ΔΔΔ. 3226/15 -P 23.11.15



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3226 / 2015

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BUSOLIN S.R.L.
STABILIMENTO STRADA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 COMUNE DI
VENEZIA**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;
- vi. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- vii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- viii. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.KLgs. 100/2011 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- ix. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- x. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti
- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti".
- xii. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2008/00068 di Verbale, del 01.04.2008, con la quale è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore di questa Amministrazione da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;
- xiii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- xiv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- xv. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- xvi. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";
- xvii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xviii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- xix. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xx. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 5720 del 21.01.2015 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 21.01.2015 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di VENEZIA in data 20.01.2015 dalla ditta **BUSOLIN S.r.l.**, con sede legale in VENEZIA - Via Pagano 6, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale del deposito materiali per l'edilizia nel fossato tombinato adiacente la Strada della Motorizzazione.
- ii. con nota pervenuta in data 02/11/2015, acquisita agli atti con prot. n. 89945 del 03/11/2015, la ditta ha trasmesso, tramite il SUAP competente, il rapporto di prova n. 7963 Rev. 1 del 02/11/2015 redatto dal Laboratorio Chemi-Lab S.r.l. di Mestre (VE), relativo alle acque di scarico dell'impianto di trattamento prelevate in data 29/09/2015, dal quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- iii. con nota prot. n. 13348 del 13/02/2015 questa Amministrazione ha avviato il procedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi della L. 241/1990.

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque reflue industriali e/o assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 86114 del 15/11/2011;
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Venezia ed acquisita con prot. n. 100026 del 12/11/2012;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1, lett. a) del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sono da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Preso atto che

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, fissato al 20/11/2015, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **BUSOLIN S.r.l.**, con sede legale in Comune di VENEZIA - Via Pagano 6, C.F. 03343300277 in occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale del deposito materiali per l'edilizia nel fossato tombinato adiacente la Strada della Motorizzazione presso lo stabilimento sito in Comune di VENEZIA – Strada della Motorizzazione Civile 4.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

3

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 ed è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione.

4

La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, l'appendice di recepimento alla fideiussione n. 01987974, dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello allegato al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo tre esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore), compilata in ogni sua parte, firmata da fideiussore e contraente su ogni pagina e completa dell'attestazione dei poteri di firma del fideiussore che procederà alla sottoscrizione, nonché dei documenti di identità di fideiussore e contraente. Gli scriventi uffici, a seguito di istruttoria con esiti favorevoli, restituiranno gli esemplari di competenza di contraente e fideiussore timbrati e firmati per accettazione (se la polizza è emessa in più di 3 esemplari, per esigenze del fideiussore, tutti gli esemplari redatti vanno consegnati per l'accettazione).

La polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

5

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

6

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

7

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

3.1 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale.

Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nel fossato tombinato adiacente la Strada della Motorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.
- b) La Ditta è tenuta mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
- c) La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di depurazione; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.
- d) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.

Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- e) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui alla lettera e; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati tramite il SUAP competente a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- f) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione tramite il SUAP competente a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo recettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

3.2 - GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. 538 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

-di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima	Quantità annua
---	-----------	-------------------------	------------	--------------------------------	-------------------

				di stoccaggio (t)	trattata (t/a)
01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R13	150101 150105 150106	4	75
02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	170202	8	25
03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13	150104 170405 200140	10	100
03.02	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199	R13	150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 200140	10	100
06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	R13	150102 170203	2	50
07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto.	R13	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	200	12500
07.02	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	010413	14	150
07.29	Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	170604	2	15
09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	150103 170201 200138	5	150
16.01 l)	Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo celluloseici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R13	200201	5	50
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t/a)					13215
TOTALE QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE (t)				260	

La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento entro 30 giorni da ogni rinnovo;

La ditta dovrà fornire a questa Amministrazione copia del rinnovo del contratto di locazione delle aree, in scadenza al 07/01/2020, non appena in possesso;

La ditta dovrà fornire a questa Amministrazione copia del rinnovo del CPI, in scadenza al 20/10/2017, non appena in possesso;

I rifiuti metallici di cui al paragrafo 3.1 e 3.2 del DM 05/02/98, potranno essere ricevuti in impianto solo previo controllo radiometrico;

La Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la scheda tecnica del rilevatore di radioattività adottato, il nominativo dell'esperto qualificato nominato ai sensi del D.Lgs. 100/2011 e la procedura operativa predisposta dall'esperto qualificato in materia di controllo radiometrico.

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente